



Comune di Monte San Vito
Provincia di Ancona

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adottato con Deliberazione Consiliare n. 65 del 10 agosto 2007
Modificato con Deliberazione Consiliare n. 39 del 26 giugno 2008
Modificato con Deliberazione Consiliare n. 87 del 03.11.2016



Comune di Monte San Vito
Provincia di Ancona

SOMMARIO

TITOLO I - NORME GENERALI

CAPO I - Disposizioni preliminari

- ART. 1 - Materia del Regolamento
- ART. 2 - Diffusione
- ART. 3 - Entrata in carica del Consiglio

CAPO II - I Componenti del Consiglio

- ART. 4 - I Consiglieri Comunali
- ART. 5 - Riserva di legge
- ART. 6 - Convalida
- ART. 7 - Responsabilità personale
- ART. 8 - Esenzione da responsabilità
- ART. 9 - Partecipazione alle sedute
- ART. 10 - Diritti dei Consiglieri
- ART. 11 - Diritti di informazione e di accesso agli atti amministrativi
- ART. 12 - Diritto al rilascio di copie di atti e documenti
- ART. 13 - Diritto di sottoporre le deliberazioni della Giunta e del Consiglio a controllo preventivo di legittimità
- ART. 14 - Doveri dei Consiglieri Comunali
- ART. 15 - Nomine
- ART. 16 - Conferimento di incarichi speciali
- ART. 17 - Funzioni rappresentative
- ART. 18 - Astensione obbligatoria
- ART. 19 - Indennità di presenza e rimborso spese

CAPO III - I GRUPPI CONSILIARI

- ART. 20 - Costituzione
- ART. 21 - Conferenza dei Capi Gruppo

CAPO IV - COMMISSIONI CONSILIARI

- ART. 22 - Costituzione e Composizione
- ART. 23 - Presidenza e convocazione delle Commissioni
- ART. 24 - Funzionamento delle Commissioni
- ART. 25 - Compiti e funzioni delle Commissioni
- ART. 26 - Segreteria delle Commissioni - Verbale delle sedute - Pubblicità dei lavori
- ART. 27 - Commissioni speciali
- ART. 28 - Commissioni di indagine
- ART. 29 - Consultazioni ed audizioni



Comune di Monte San Vito
Provincia di Ancona

TITOLO II - NORME PER LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

CAPO I - CONVOCAZIONE

- ART. 30 - Competenza
- ART. 31 - Avviso di convocazione
- ART. 32 - Notifica ai Consiglieri
- ART. 33 - Termini per la notifica
- ART. 34 - Convocazione d'urgenza

CAPO II - L'ORDINE DEL GIORNO

- ART. 35 - Norme di compilazione
- ART. 36 - Iscrizione di proposte all'ordine del giorno

TITOLO III - LE ADUNANZE CONSILIARI

CAPO I - LA SEDE

- ART. 37 - La sede delle riunioni

CAPO II - IL PRESIDENTE

- ART. 38 - Presidenza delle adunanze
- ART. 39 - Compiti e poteri del Presidente

CAPO III - GLI SCRUTATORI

- ART. 40 - Nomina ed attribuzioni

CAPO IV - ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

- ART. 41 - Deposito degli atti
- ART. 42 - Sedute di prima convocazione
- ART. 43 - Numero legale
- ART. 44 - Sedute di seconda convocazione

CAPO V - LA PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

- ART. 45 - Sedute pubbliche
- ART. 46 - Sedute segrete
- ART. 47 - Adunanze "Aperte"

CAPO VI - DISCIPLINA DELLE SEDUTE

- ART. 48 - Comportamento dei Consiglieri
- ART. 49 - Norme generali per gli interventi
- ART. 50 - Tumulti in sala
- ART. 51 - Comportamento del pubblico
- ART. 52 - Ammissione di terzi in aula

CAPO VII - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE



Comune di Monte San Vito
Provincia di Ancona

- ART. 53 - Comunicazioni - Ordine dei lavori
- ART. 54 - Divieto di deliberare su argomenti estranei all'ordine del giorno
- ART. 55 - Norme per la discussione generale
- ART. 56 - Gli emendamenti
- ART. 57 - Questione pregiudiziale o sospensiva
- ART. 58 - Fatto personale
- ART. 59 - Chiusura della discussione - Dichiarazioni di voto
- ART. 60 - Chiusura delle sedute

CAPO VIII - DIRITTO DI INIZIATIVA – INTERROGAZIONI, ODINI DEL GIORNO, MOZIONI E RISOLUZIONI

- ART. 61 - Diritto di iniziativa
- ART. 62 - Diritto di presentazione
- ART. 63 - Interrogazione
- ART. 64 - Mozioni
- ART. 65 - Discussione delle interrogazioni
- ART. 66 - Gli ordini del giorno
- ART. 67 - Petizioni popolari
- ART. 68 - La mozione d'ordine

CAPO IX - DELIBERAZIONI

- ART. 69 - Formazione dell'atto deliberativo

CAPO X – LE VOTAZIONI

- ART. 70 - Forme di votazione
- ART. 71 - Votazione in forma palese
- ART. 72 - Votazione per appello nominale
- ART. 73 - Ordine delle votazioni
- ART. 74 - Votazioni segrete
- ART. 75 - Esito delle votazioni
- ART. 76 - Deliberazioni immediatamente eseguibili

CAPO XI - IL VERBALE

- ART. 77 - Redazione
- ART. 78 - Contenuto
- ART. 79 - Firma dei verbali
- ART. 80 - Deposito, rettifiche ed approvazione
- ART. 81 - Entrata in vigore.



Comune di Monte San Vito
Provincia di Ancona

TITOLO I

NORME GENERALI

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 Materia del Regolamento

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dal Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, dallo Statuto e dal presente regolamento che attua quanto dispone l'art. 7 del citato D. l.vo 267/2000.
2. Se nel corso delle adunanze consiliari si dovessero presentare casi che non risultano disciplinati dalla legge, dallo Statuto o dal presente regolamento, la decisione su di essi è rimessa al Presidente del Consiglio salvo appello, seduta stante, al Consiglio, qualora la decisione venga contestata da taluno dei Consiglieri: in tal caso si procederà alla votazione, in forma palese, senza discussione.

Art. 2 Diffusione

1. Copia del presente regolamento è inviata dal Sindaco ai Consiglieri Comunali in carica.
2. Copia del regolamento è inviata ai Consiglieri neo-eletti, dopo la proclamazione dell'elezione.

Art. 3 Entrata in carica del Consiglio

1. I componenti del Consiglio, entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione, che sarà dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 co. 4, D. Lgs. 267/2000.



Comune di Monte San Vito
Provincia di Ancona

CAPO II

I COMPONENTI DEL CONSIGLIO

Art. 4

I Consiglieri Comunali

1. Sono componenti del Consiglio, il Sindaco e i Consiglieri Comunali.
2. Quando il presente Regolamento si riferisce ai Consiglieri, il riferimento è anche esteso al Sindaco, se non espressamente disposto in modo diverso.

Art. 5

Riserva di Legge

1. L'elezione del Sindaco e dei Consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica, sono regolati dalla Legge.

Art. 6

Convalida

1. Nella prima adunanza successiva all'elezione, il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare le condizioni di eleggibilità o compatibilità degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità o incompatibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalle leggi, procedendo alla loro surrogazione.
2. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Consigliere Comunale, si procede alla surrogazione dello stesso nella prima adunanza che segue al verificarsi dell'evento che l'ha determinato. Nel caso di dimissioni si procede alla surrogazione, nei tempi stabiliti dall'art. 10 – comma 6° dello Statuto Comunale, ai sensi dell'art. 45 D. Lgs 267/2000.

Art. 7

Responsabilità personale

1. Ciascun Consigliere Comunale è responsabile, personalmente, dei voti che esprime in favore o contro i provvedimenti trattati dal Consiglio.
2. Nell'adempimento delle civili funzioni egli ha libertà d'espressione, di opinione e di voto.
3. Si applicano ai Consiglieri Comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dall'art. 93 del D. Lgs. 267/2000.

Art. 8

Esenzione da responsabilità

1. Sono esenti da responsabilità i Consiglieri Comunali che, per legittimi e fondati motivi, non abbiano preso parte alle deliberazioni o abbiano fatto constatare nel verbale, il loro motivato dissenso, le opposizioni e il loro voto contrario espresso per evitare atti dai quali è derivato danno al Comune o a terzi.



Comune di Monte San Vito
Provincia di Ancona

Art. 9 Partecipazione alle sedute

1. Il Consigliere Comunale è tenuto a partecipare a tutte le sedute del Consiglio.
2. I Consiglieri impossibilitati a partecipare alle sedute consiliari debbono darne comunicazione al Sindaco per iscritto od a mezzo di altro Consigliere, indicando i motivi della loro assenza. Di ciò si darà atto nel processo verbale.
3. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvisare il Segretario Comunale perché sia presa nota a verbale.

Art. 10 Diritti dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti o a cui partecipa, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato consiliare.

Art. 11 Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di consultazione di tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale, esclusi quelli riservati per legge. Ciascun Consigliere è tenuto ad osservare il segreto in casi specificatamente determinati dalla Legge e dal regolamento sul diritto di accesso.
2. L'esercizio dei diritti di cui all'art. 10 e di cui al 1° comma del presente articolo è effettuato dai Consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al Segretario Comunale o ai dipendenti responsabili dei Settori operativi.
3. Il diritto di accesso è disciplinato dal relativo Regolamento e dal Regolamento sul procedimento amministrativo.

Art. 12 Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

1. I Consiglieri comunali, con richiesta nella quale indicano le finalità d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di tutti gli atti e documenti formati dall'Ente, in possesso o comunque utilizzati dallo stesso ai fini dell'attività amministrativa in esenzione di spesa.
2. La richiesta delle copie di cui al precedente comma è diretta al Segretario Comunale (e per conoscenza al Sindaco) il quale le trasmetterà al Responsabile del Settore competente per materia per il relativo rilascio.
3. Il Segretario Comunale, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro dieci giorni dalla richiesta il Consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.



Comune di Monte San Vito
Provincia di Ancona

4. Il rilascio delle copie è disciplinato dal Regolamento per l'esercizio del diritto di Accesso e dal Regolamento sul procedimento amministrativo.
In deroga ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare il rilascio deve essere effettuato non oltre 15 giorni dalla richiesta. In caso di particolare complessità nella riproduzione dell'atto, il termine è di 30 giorni dalla richiesta.
5. Qualora la copia riguardi un atto in pubblicazione o già pubblicato il rilascio deve essere effettuato nelle successive 48 ore.
6. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica di Consigliere Comunale.
7. Su richiesta e se tecnicamente possibile, la copia degli atti viene rilasciata su supporto informatico.

Art. 13

Diritto di sottoporre le deliberazioni della Giunta e del Consiglio a controllo preventivo di legittimità

1. Le deliberazioni di competenza della Giunta Comunale e del Consiglio, sono sottoposte al controllo nei limiti delle legittimità denunciate, quando un quinto dei Consiglieri ne faccia richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione dell'atto all'albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino:
 - a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
 - b) assunzioni del personale, dotazioni organiche e relative variazioni;
2. Tali richieste, contenenti i nominativi e la sottoscrizione dei Consiglieri, la data, il numero e l'oggetto della deliberazione, devono essere indirizzate al Segretario Comunale e, per conoscenza, al Sindaco e fatte pervenire entro il termine indicato nel precedente comma. Il Segretario Comunale provvede all'invio dell'atto al Difensore civico comunale, se istituito, entro i due giorni non festivi successivi a quello in cui perviene la richiesta.
3. Il Sindaco comunica con lettera, ai Consiglieri l'esito del controllo sulle deliberazioni, di cui al primo e secondo comma.
4. Ai sensi dell'art. 125 del D. lgs. 267/2000, contestualmente all'affissione all'Albo, le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse ai capigruppo consiliari in apposito elenco riportante gli oggetti delle stesse. I relativi testi a richiesta sono messi a disposizione dei Consiglieri entro tre giorni dalla richiesta stessa.
5. Per quanto non disciplinato dallo Statuto e dal presente Regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni del D. Lgs. 267/2000.

Art. 14

Doveri dei Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali sono tenuti ad intervenire alle sedute del Consiglio Comunale, così come previsto dal precedente art. 9. Sono inoltre tenuti a partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari di cui fanno parte.
2. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun componente delle predette Commissioni ha facoltà di farsi



Comune di Monte San Vito
Provincia di Ancona

sostituire nelle singole sedute da un altro Consigliere del suo gruppo, con il consenso del capogruppo che provvede ad informare il Presidente della Commissione.

Art. 15
Nomine

1. Il Consiglio Comunale neoeletto, dopo aver deliberato sugli argomenti obbligatori per legge, provvede nella stessa seduta o in quella immediatamente successiva, a definire gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni.
2. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni.
3. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
4. Per le nomine e le designazioni è sufficiente la maggioranza relativa, ove disposizioni di legge o di statuto non dispongono diversamente.
5. Per le rappresentanze spettanti alla minoranza sono proclamati eletti i designati della minoranza che hanno riportato maggiori voti.

Art. 16
Conferimento di incarichi speciali

1. Il Consiglio può incaricare, con apposita deliberazione, uno o più Consiglieri di riferire su specifici oggetti che esigono indagini od esame speciali.
2. Per l'espletamento di tali incarichi i Consiglieri si possono avvalere degli uffici e servizi comunali.
3. Concludono l'incarico con una relazione che, previa iscrizione all'ordine del giorno, viene letta al Consiglio il quale ne terrà conto per l'adozione delle sue deliberazioni, senza restare vincolato alle conclusioni della stessa.

Art. 17
Funzioni rappresentative

1. I Consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione Comunale.
2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una Delegazione Consiliare composta da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare. Essa interviene assieme al Sindaco e/o alla Giunta Comunale.
3. La delegazione viene nominata dal Consiglio.

Art. 18
Astensione obbligatoria

1. I Consiglieri Comunali debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni in tutti i casi previsti dalla



Comune di Monte San Vito
Provincia di Ancona

Legge e, in particolare, nei casi disciplinati dall'art. 78 del D. Lgs. 267/2000.

2. Il divieto di cui sopra comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione dei detti affari.
3. I Consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario Comunale che dà atto a verbale dell'avvenuto assolvimento di tale obbligo.
4. I Consiglieri, nonché il Sindaco e gli Assessori, non possono ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o, comunque, sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Art. 19

Indennità di presenza e rimborso spese

1. I Consiglieri Comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi ed alle licenze nei limiti ed alle condizioni stabilite dal D. Lgs. 267/2000.
2. Ai Consiglieri Comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e per non più di un'adunanza al giorno. Se l'adunanza si protrae oltre le ore 24 del giorno per il quale è stata convocata, spetta ai Consiglieri l'indennità di presenza anche per il giorno successivo.
3. L'indennità di presenza è dovuta ai Consiglieri Comunali nella stessa misura ed alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle Commissioni Comunali istituite da leggi statali o regionali o da altre disposizioni legislative, nella stessa misura prevista per le adunanze del Consiglio dall'art. 82 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni.
4. Le indennità di presenza spettanti ai Consiglieri Comunali nelle ipotesi in precedenza elencate non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata. Agli Amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dal D. Lgs. 267/2000, non è dovuta l'indennità di presenza per la partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale e delle Commissioni di cui al precedente comma.
5. I Consiglieri Comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio Comunale, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché all'indennità di missione od al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla Legge.

CAPO III

I GRUPPI CONSILIARI

Art. 20

Costituzione

1. I Consiglieri Comunali si organizzano in gruppi consiliari secondo libere determinazioni di ciascuno di essi.
2. Al fine di cui sopra, i Consiglieri che si costituiscono in gruppo ne danno comunicazione al Segretario Comunale con nota sottoscritta da tutti gli appartenenti al gruppo. La stessa nota deve anche contenere il nome



Comune di Monte San Vito
Provincia di Ancona

del Capo Gruppo.

3. Un gruppo può essere costituito anche da un solo Consigliere.
4. La comunicazione di cui al precedente comma 2 dovrà essere trasmessa nel periodo intercorrente fra la prima e la seconda seduta del Consiglio neoeletto.
5. In mancanza di tale comunicazione, si considerano appartenenti allo stesso gruppo tutti i Consiglieri eletti nella medesima lista, e Capo Gruppo il Consigliere anziano della lista.

Art. 21

Conferenza dei Capi Gruppo

1. La conferenza dei Capi Gruppo è organismo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari, concorrendo a definire quanto risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.
2. Il Sindaco può sottoporre al parere della Conferenza dei Capi Gruppo, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza.
3. La conferenza dei Capi Gruppo è convocata e presieduta dal Sindaco o dal Vice Sindaco. Alla riunione può partecipare il Segretario Comunale od un suo sostituto ed assistono i funzionari comunali richiesti dal Sindaco e dai Capigruppo.
4. I Capi Gruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza, quand'essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

CAPO IV

COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 22

Costituzione e composizione

1. Il Consiglio Comunale, per tutta la sua durata in carica, può costituire al suo interno, previa apposita deliberazione, Commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze per specifiche materie e determinando la loro composizione numerica.
2. Le Commissioni permanenti sono costituite dai Consiglieri Comunali con criterio proporzionale. I componenti sono nominati dal Consiglio in base alla designazione dei singoli gruppi consiliari.
3. I Gruppi Consiliari che a causa del precitato criterio proporzionale non possono essere presenti in alcune Commissioni Consiliari, hanno facoltà di partecipare alle riunioni senza diritto di voto.
4. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo Capo Gruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio Comunale procede alla sostituzione.



Comune di Monte San Vito
Provincia di Ancona

5. Nel caso di impedimento temporaneo, ciascun membro ha la facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro Consigliere del suo gruppo, con il consenso del Capo Gruppo, che provvede ad informarne il Presidente della Commissione.
6. Le Commissioni possono avvalersi dell'opera e della partecipazione consultiva del Segretario Comunale, di dipendenti comunali, tecnici ed esperti.

Art. 23

Presidenza e convocazione delle Commissioni

1. La prima seduta di ciascuna commissione è convocata dal Sindaco.
Le Commissioni nella prima seduta, quale primo argomento all'Ordine del Giorno, provvedono a nominare nel proprio seno il Presidente e il Vice-Presidente.
Nelle Commissioni in cui è nominato anche il Sindaco, le funzioni di Presidente sono assegnate, di diritto, allo stesso Sindaco.
2. Le Commissioni permanenti sono convocate dal Presidente o in sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci, per iniziativa dello stesso o su richiesta di almeno un terzo dei componenti. In quest'ultimo caso la riunione deve avere luogo entro dieci giorni da quello in cui perviene la richiesta.
3. L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno della seduta è inviato o spedito ai membri delle Commissioni almeno tre giorni prima della riunione **e contestualmente, è pubblicato all'Albo Pretorio online e sul sito del Comune.** Nei casi d'urgenza le Commissioni possono essere convocate con avviso recapitato almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la riunione.
4. L'ordine del giorno è fissato dal Presidente e deve comprendere anche gli affari la cui trattazione sia stata richiesta per iscritto da un componente la Commissione.

Art. 24

Funzionamento delle Commissioni

1. La riunione della Commissione è valida quando sono presenti almeno la metà dei componenti.
2. **Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione, senza diritto di intervento. Il Presidente convoca la commissione in seduta segreta per la trattazione di argomenti che comportino apprezzamento del comportamento, della moralità e dei dati sensibili o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare nocimento agli interessi del Comune.**
3. **Il Sindaco, i componenti della Giunta ed i consiglieri delegati possono partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le Commissioni.**
4. Alle sedute delle Commissioni può essere invitato il Revisore dei Conti.



Comune di Monte San Vito
Provincia di Ancona

- 5. Per l'esame di specifici argomenti possono essere invitati a partecipare ai lavori organismi associati, rappresentanti di forze sociali, politiche, economiche rappresentanti di Enti, espressioni rappresentative della Comunità locale.**
6. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la sede comunale almeno 24 ore prima della riunione, a disposizione dei membri della Commissione.

Art. 25

Compiti e funzioni delle Commissioni

1. Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti da sottoporre alla discussione e alla votazione del Consiglio.
2. Le Commissioni hanno potestà d'iniziativa per la presentazione di emendamenti su proposte di deliberazioni e di mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza.
3. Le Commissioni debbono riunirsi di norma, con orari differenziati l'una dall'altra, entro il terzo giorno non festivo antecedente a quello della seduta consiliare avendo all'ordine del giorno gli argomenti di rispettiva competenza.
4. Per il lavoro, delle Commissioni Consiliari, ove lo stesso non costituisca presupposto politico-decisionale di proposte di deliberazione sottoposte al Consiglio, sussiste l'obbligo di referto al Consiglio Comunale tramite le Comunicazioni del Sindaco o suo delegato.
5. Ai Componenti delle Commissioni Consiliari non vengono corrisposti gettoni o rimborsi di sorta.

Art. 26

Segreteria delle Commissioni - Verbale delle sedute - Pubblicità dei lavori

1. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte dal dipendente comunale designato dal Sindaco, su proposta del Segretario Comunale, di norma scelto fra i dipendenti del Settore competente per materia.
2. Spetta al Segretario della Commissione organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione ed il loro deposito preventivo. Il Segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione. Redige il verbale sommario delle adunanze.
3. I verbali delle adunanze delle Commissioni sono tenuti agli atti dal Segretario della Commissione. Un estratto delle decisioni assunte dalla Commissione viene depositato nel fascicolo della proposta di atto deliberativo a cui si riferisce, perchè possa essere consultato dai Consiglieri Comunali.
4. Tale deposito ha carattere obbligatorio. I verbali relativi alle adunanze della Commissione competente in materie finanziarie, bilanci, controllo di gestione ed investimenti sono trasmessi anche al Revisore dei Conti.



Comune di Monte San Vito
Provincia di Ancona

Art. 27 Commissioni speciali

1. E' in facoltà del Consiglio Comunale nominare, a maggioranza assoluta dei componenti, Commissioni Speciali per la trattazione di particolari problemi o questioni che coinvolgono precipui interessi dell'intera collettività: esse sono costituite da soli Consiglieri Comunali.
2. La composizione e i poteri di tali Commissioni sono stabiliti di volta in volta dal Consiglio Comunale e la nomina è effettuata su designazione dei gruppi: ogni gruppo ha diritto di essere rappresentato in ciascuna Commissione speciale.
3. I compiti delle Commissioni speciali sono determinati e delimitati con l'atto di costituzione delle stesse: esse debbono riferire nel termine che il Consiglio Comunale ha stabilito.
4. Alle Commissioni Speciali si applicano, in quanto compatibili, tutte le norme del presente regolamento previsto per le Commissioni Consiliari permanenti.

Art. 28 Commissioni di indagine

1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri componenti, può inoltre, istituire al proprio interno, Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione. I poteri e la composizione delle suddette Commissioni sono stabiliti nella deliberazione che le istituisce. Ogni gruppo consiliare ha diritto di essere rappresentato nella Commissione di Indagine.

Art. 29 Consultazioni e Audizioni

1. Le Commissioni Consiliari permanenti, speciali e di indagine, possono procedere ad incontri ed audizioni con organismi della partecipazione e con soggetti pubblici e privati per questioni di particolare rilevanza e di competenza del Consiglio.

TITOLO II

NORME PER LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

CAPO I CONVOCAZIONE

Art. 30 Competenza

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco.
2. Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco la convocazione viene disposta dal Vice Sindaco.



Comune di Monte San Vito
Provincia di Ancona

3. Il Sindaco convoca, inoltre, il Consiglio Comunale su richiesta di un quinto dei Consiglieri entro venti giorni dalla richiesta stessa e ponendo all'ordine del giorno le questioni proposte. A tal fine i richiedenti allegano all'istanza il testo delle proposte. Su dette proposte devono essere espressi i pareri di cui all'art. 49 D. Lgs. 267/2000.

Art. 31

Avviso di convocazione

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri Comunali a parteciparvi. Qualora siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
3. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o se viene convocata d'urgenza.
4. Il Consiglio Comunale è convocato in sessione ordinaria per l'approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo. Sono sessioni straordinarie tutte le altre.
5. Il Consiglio è inoltre convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
6. Nell'avviso deve essere sempre precisato se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o d'urgenza e se la stessa si tiene in prima o in seconda convocazione. Nell'avviso è indicato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.
7. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del Comune e firmati dal Sindaco o da colui che lo sostituisce legalmente.

Art. 32

Comunicazione ai Consiglieri

1. L'avviso di convocazione deve essere comunicato a ciascun Consigliere presso il suo domicilio, a mezzo di messo comunale.
2. La comunicazione può essere fatta, in assenza dell'interessato, a persona di famiglia, convivente o incaricata, o a persona addetta alla casa.
3. La comunicazione può essere fatta, altresì, per via telematica (fax o posta elettronica) se espressamente indicato dal Consigliere comunale.
4. La comunicazione può essere sempre fatta dal messo comunale in mani proprie del destinatario, ovunque lo stesso venga reperito, entro la circoscrizione territoriale del Comune.



Comune di Monte San Vito
Provincia di Ancona

5. Il Sindaco invita i Consiglieri comunali a depositare presso l'ufficio segreteria l'indicazione del domicilio dove effettuare la comunicazione e l'indicazione del domicilio della persona eventualmente incaricata del ritiro. Il Consigliere comunale può, con l'occasione, comunicare un numero di fax o un indirizzo di posta elettronica per la trasmissione in via telematica dell'avviso.
6. In caso di assoluta irreperibilità la comunicazione viene effettuata mediante spedizione dell'avviso con raccomandata postale, con avviso di ricevimento, spedito presso la residenza anagrafica del Consigliere comunale.
7. Il messo deve rimettere alla Segreteria Comunale dichiarazione di avvenuta comunicazione, contenente l'indicazione del giorno ed ora in cui essa è avvenuta e la firma di ricevuta, da conservarsi a corredo degli atti della seduta consiliare.
8. I Consiglieri che non risiedono nel Comune possono designare un loro domiciliatario residente nel Comune indicando, per iscritto, con lettera indirizzata al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale debbono essere consegnati gli avvisi di convocazione.
9. Mancando tale designazione il Sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione dal messo comunale al domicilio anagrafico del Consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità.
10. Nei casi regolati dal precedente capoverso, con la spedizione dell'avviso di convocazione a mezzo di raccomandata postale con l'avviso di ricevimento si ritiene osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di comunicazione sancito dalla legge.

Art. 33

Termini per la comunicazione

1. L'avviso di convocazione, per le sessioni ordinarie, con accluso l'elenco degli affari da trattare, deve essere recapitato ai Consiglieri almeno cinque giorni liberi interi, naturali e consecutivi, prima di quello stabilito per la riunione, escluso quello della consegna e quello della seduta. In tali termini sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.
2. Per le sessioni straordinarie l'avviso di convocazione deve essere recapitato ai Consiglieri almeno tre giorni liberi interi, naturali e consecutivi, prima di quello stabilito per l'adunanza.
3. Qualora una seduta venga sospesa e la trattazione degli affari rimasti sia rinviata ad altra riunione non prevista nell'avviso di convocazione, il cui giorno e ora siano stabiliti dal Consiglio al momento della sospensione, il Sindaco dovrà notificare avviso del rinvio ai soli Consiglieri assenti al momento della sospensione, ritenendosi quelli presenti informati del rinvio. Il Presidente darà espresso avviso di ciò ai Consiglieri presenti nel dichiarare la sospensione della seduta e la sua dichiarazione, con i nomi dei Consiglieri che erano presenti, verrà registrata a verbale.
4. Ai Consiglieri assenti sarà dato avviso del rinvio, in modo che siano avvertiti del giorno, ora, luogo ed affari rinviati da trattare nella prosecuzione della seduta, con almeno 24 ore di anticipo.



Comune di Monte San Vito
Provincia di Ancona

5. Nel caso che, dopo effettuate le notifiche degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno affari urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della seduta, precisando l'oggetto degli affari aggiunti.
6. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione si ritiene sanata qualora il Consigliere interessato partecipi alla riunione del Consiglio alla quale era stato invitato.

Art. 34 Convocazione d'urgenza

1. Il Consiglio Comunale può essere convocato d'urgenza quando ciò risulti giustificato dall'esigenza dell'esame immediato di determinati affari, per i quali il rispetto dei termini normali di convocazione possa comportare pregiudizio per il Comune e per i cittadini.
2. In questo caso l'avviso di convocazione deve essere recapitato ai Consiglieri almeno 24 ore prima della seduta, osservando le norme previste dai precedenti artt. 32 e 33.
3. Il deposito presso l'Ufficio di Segreteria dei documenti relativi agli affari da trattare avviene almeno ventiquattro ore prima della data fissata per la riunione di Consiglio.

CAPO II

L'ORDINE DEL GIORNO

Art. 35 Norme di compilazione

1. L'elenco degli oggetti degli affari da trattarsi in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale, ordinaria, straordinaria o d'urgenza, ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Esso deve essere chiaramente, sia pur succintamente, compilato in modo da consentire ai Consiglieri di conoscere esattamente l'elenco degli argomenti che verranno trattati.
3. Nell'ordine del giorno debbono essere indicati espressamente gli affari da trattare in seduta segreta.
4. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio Comunale devono essere pubblicati nell'Albo Pretorio del Comune almeno il giorno precedente a quello stabilito per l'adunanza, a cura del Segretario Comunale o del messo comunale.
5. Il Sindaco può disporre la pubblicazione di manifesti per rendere noto ai cittadini il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio.

Art. 36 Iscrizione di proposte all'ordine del giorno

1. L'iniziativa delle proposte da iscriversi all'ordine del giorno compete al Sindaco, e, nei casi espressamente previsti dalla Legge, all'Autorità governativa e ai Consiglieri Comunali.



Comune di Monte San Vito
Provincia di Ancona

2. Le proposte da trattarsi in Consiglio devono essere presentate accompagnate dallo schema della proposta (che si intende sottoporre al Consiglio), nonché dai rispettivi pareri prescritti per legge.
3. Il Sindaco o gli Assessori dallo stesso delegati, competenti per materia, sono tenuti a rispondere ad interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri nella prima seduta utile dopo la presentazione.
Ai sensi dell'art. 10 – comma 10 – dello Statuto Comunale, qualora sia richiesta apposita risposta scritta, il Sindaco deve provvedere entro trenta giorni dalla richiesta stessa.
4. Il Sindaco è tenuto a convocare d'urgenza il Consiglio nel caso in cui il Revisore segnali gravi irregolarità nella gestione dell'Ente.

TITOLO III

LE ADUNANZE CONSILIARI

CAPO I

LA SEDE

Art. 37

La sede delle riunioni

1. Le riunioni del Consiglio Comunale si tengono, di regola, presso la Residenza Comunale in apposita sala.
2. Il Sindaco può stabilire che la seduta del Consiglio Comunale si tenga, eccezionalmente, in luogo diverso dalla Sede Comunale, purché pubblico, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da rilevanti ragioni di preminente carattere sociale e politico che facciano ritenere necessaria la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano particolari situazioni, esigenze ed avvenimenti che impegnino la solidarietà generale della comunità.
3. La sede ove si tiene il Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
4. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza, viene esposta all'esterno della sede la bandiera della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea.
5. Nel caso di cui al secondo comma la sede diversa deve essere resa nota alla cittadinanza con manifesti affissi in luoghi pubblici, all'albo e all'esterno della porta di ingresso dell'abituale Sede.

CAPO II

IL PRESIDENTE

Art. 38

Presidenza delle adunanze

1. Il Sindaco è il Presidente delle adunanze del Consiglio Comunale.



Comune di Monte San Vito
Provincia di Ancona

2. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, la Presidenza è assunta dal Vice Sindaco ed ove anche questi sia assente o impedito, si segue l'ordine con cui i nomi degli Assessori sono stati comunicati al Consiglio.
3. La Presidenza del Consiglio in sede di approvazione del conto consuntivo è affidata ad un Consigliere non facente parte della Giunta nell'esercizio cui il conto si riferisce.

Art. 39

Compiti e poteri del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto.
2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento; concede la facoltà di parlare, pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del Regolamento. Ha facoltà di sospendere o di sciogliere l'adunanza.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.

CAPO III

GLI SCRUTATORI

Art. 40

Nomina ed attribuzioni

1. All'inizio di ciascuna seduta, effettuato l'appello, il Presidente designa tre Consiglieri incaricandoli delle funzioni di scrutatori per le votazioni, sia pubbliche che segrete.
2. La minoranza deve essere sempre rappresentata fra gli scrutatori.
3. Gli scrutatori che si assentano dalla seduta debbono sempre avvertire il Presidente, che provvede a sostituirli.
4. La regolarità delle votazioni, siano esse palesi o segrete, è accertata e proclamata dal Presidente, assistito dagli scrutatori.
5. Nel caso di scrutinio segreto, la presenza ed assistenza degli scrutatori è obbligatoria. Essi esaminano le schede e si pronunciano sulla loro validità.
6. Per le votazioni palesi nel caso di contestazione sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti e agli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori.



Comune di Monte San Vito
Provincia di Ancona

7. Il Presidente, assieme agli scrutatori, procede al conteggio dei voti che il Segretario riepiloga nello schema di provvedimento in trattazione o nel brogliaccio di seduta.
8. Ove vi siano contestazioni o manchi l'accordo fra il Presidente e gli scrutatori, la decisione è rimessa al Consiglio.
9. Le schede della votazione, risultate regolari, dopo la proclamazione dei risultati vengono stracciate dal Segretario che ne assicura la distruzione.
10. Le schede contestate o annullate sono invece vidimate dal Presidente, da almeno uno degli scrutatori e dal Segretario e vengono conservate nel fascicolo del provvedimento al quale si riferiscono.
11. Nel verbale deve darsi espressamente atto che l'esito della votazione è stato verificato, prima della proclamazione, con l'assistenza degli scrutatori.

CAPO IV

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 41

Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria Comunale od in altro Ufficio indicato nell'avviso di convocazione, almeno dal giorno precedente a quello della riunione. Sono esclusi i giorni festivi. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.
2. L'orario di consultazione corrisponde a quello di apertura della Sede Comunale, salvo più ampio orario stabilito dal Sindaco ed indicato di volta in volta nell'avviso di convocazione.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione del Consiglio se non è stata depositata, entro i termini di cui al primo comma, nel testo completo dei pareri di cui all'art. 49 D. Lgs. 267/2000, corredata di tutti i documenti necessari per consentire l'esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'Ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati con i relativi allegati.

Art. 42

Sedute di prima convocazione

1. L'adunanza del Consiglio si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione.
2. Il Presidente, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, eseguito l'appello nominale, se costata la mancanza del numero legale dei Consiglieri, ne fa dare atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza, congedando i Consiglieri intervenuti.
3. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale, eseguito dal Segretario Comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale.



Comune di Monte San Vito
Provincia di Ancona

4. Raggiunto il prescritto numero legale il Presidente dichiara che la seduta è legalmente valida ad ogni effetto e ne precisa l'ora.
5. Nelle votazioni palesi, l'assenza od il non intervento degli scrutatori non ha rilevanza ai fini della validità delle votazioni e delle deliberazioni.
6. Ogni Consigliere può richiedere la verifica della votazione, che avviene mediante ripetizione della stessa, su invito del Presidente.
7. I Consiglieri che entrano o si assentano dopo l'appello nominale sono tenuti a darne avviso al Segretario il quale, ove in base a tali comunicazioni accerti che il numero legale è venuta a mancare, avverte il Presidente che immediatamente dispone l'appello nominale.
8. Ove da tale appello risulti che il numero dei presenti è inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, il Presidente sospende i lavori per una durata massima di 10 minuti. Se nel frattempo non si raggiunge il numero legale il Presidente dichiara sciolta la seduta.
9. Di quanto sopra il Segretario dà atto a verbale indicando il numero dei Consiglieri rimasti presenti al momento dello scioglimento.

Art. 43
Numero legale

1. Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. La seduta di seconda convocazione, che deve aver luogo in giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, è valida purché intervengano almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tal fine il sindaco.
3. I Consiglieri che escono dallo spazio della sala delle adunanze, appositamente riservato al Consiglio, pur rimanendo in quello riservato al pubblico, si considerano assenti.

Art. 44
Sedute di seconda convocazione

1. La seduta di seconda convocazione è quella che fa seguito, in giorno diverso, ad altra adunanza andata deserta per mancanza del numero legale.
2. La seduta che segue ad una prima iniziata col numero legale ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo obbligatorio dei Consiglieri, è pure essa seduta di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare.
3. Nel caso però di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per qualsiasi motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza non assume il carattere di "seconda convocazione".



Comune di Monte San Vito
Provincia di Ancona

4. La convocazione del Consiglio Comunale per le sedute di seconda convocazione deve essere effettuata con avvisi scritti nei modi previsti dall'art. 32 del presente regolamento.
5. Quando però l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, resta obbligatorio rinnovare l'invito ai soli Consiglieri non intervenuti alla prima seduta od assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi devono essere recapitati almeno 24 ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.
6. Qualora l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di una seduta di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quello di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti devono essere iscritti e trattati nella seduta dopo quelli di seconda convocazione, e per essi è richiesta la presenza di un numero minimo di Consiglieri previsti per le adunanze di prima convocazione.
7. L'aggiunta di detti argomenti deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima della seduta.

CAPO V

LA PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

Art. 45 Sedute pubbliche

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono, di regola, pubbliche, salvo quanto stabilito dal successivo art. 46.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma.

Art. 46 Sedute segrete

1. La seduta del Consiglio Comunale non può essere mai pubblica quando si debbono trattare questioni concernenti persone che comportino apprezzamenti sui meriti, demeriti, capacità, qualità, comportamento pubblico e privato, moralità.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza. Quando nella trattazione di un affare in seduta pubblica si inserisca una discussione che coinvolga apprezzamenti su persone o quando anche l'andamento della discussione, pur non riguardando persone, sia tale da far ritenere dannosa o inopportuna, per il Comune o per terzi la sua continuazione in forma pubblica, il Consiglio, su proposta motivata del Presidente ed a maggioranza di voti espressi in forma palese, delibera il passaggio in seduta segreta, dandone atto a verbale con espressa annotazione dei motivi.
3. Durante la seduta segreta possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio Comunale, il Segretario Comunale ed il personale di assistenza tecnica, vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 47 Adunanze "aperte"



Comune di Monte San Vito
Provincia di Ancona

1. Quando si tratta di discutere rilevanti questioni che coinvolgono precipi interessi dell'intera Comunità, il Sindaco, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio Comunale nella sua sede abituale od anche nei luoghi diversi previsti all'art. 37 del presente regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere eccezionale ed alle stesse, possono essere invitati anche soggetti estranei al Consiglio.
3. In tali adunanze il Presidente, garantendo la libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei soggetti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni e di conoscenze, e illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli Enti e delle parti rappresentate.
4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.
5. Qualora tali adunanze del Consiglio Comunale si concludano con un voto che può avere per oggetto una mozione, un ordine del giorno, una risoluzione od una petizione o, infine la nomina di una Commissione per rappresentare ad altre autorità ed enti gli intendimenti del Consiglio sui problemi trattati, alle votazioni relative prendono parte solo i Consiglieri Comunali, con esclusione degli altri presenti.

CAPO VI

DISCIPLINA DELLE SEDUTE

Art. 48

Comportamento dei Consiglieri

1. I Consiglieri comunali nella discussione degli affari hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico - amministrativi.
2. Tale diritto va esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata ed alle qualità personali e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto, senza uso di parole sconvenienti e senza degenerare. E' rigorosamente vietato a tutti di fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità delle persone.
3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine nella stessa seduta, fatto ad uno stesso Consigliere senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli ulteriormente la parola, fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su richiesta del Presidente o del Consigliere interessato, decide votando per alzata di mano, senza ulteriore discussione.

Art. 49

Norme generali per gli interventi



Comune di Monte San Vito
Provincia di Ancona

1. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro banco rivolti al Presidente ed al Consiglio.
2. Essi hanno, con le cautele di cui al precedente art. 47, libertà di esprimere le loro opinioni ed i loro orientamenti politici ed amministrativi.
3. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente, all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega, prenotandosi a mezzo dello specifico impianto elettronico.
4. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo e restituendola al Consigliere iscritto a parlare.
5. I Consiglieri che hanno richiesto di parlare possono leggere il loro intervento, ma la lettura non può eccedere la durata prevista dal successivo art. 55.
6. A nessuno è permesso di interrompere chi sta parlando, salvo che al Presidente, per richiamo al regolamento o nel caso di cui al comma successivo.
7. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare; questi può appellarsi al Consiglio che decide con immediata votazione per alzata di mano senza discussione.
8. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione in seduta successiva.

Art. 50
Tumulti in aula

1. Quando sorga un tumulto nella sala delle adunanze e risultino vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e la seduta è sospesa fino a quando egli non riprenda il suo posto. Se, ripresa la seduta, il tumulto prosegue, il Presidente può nuovamente sospenderla a tempo determinato, oppure toglierla definitivamente.
2. In tale caso il Consiglio dovrà essere riconvocato a domicilio.

Art. 51
Comportamento del pubblico

1. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei Vigili Urbani o dei Carabinieri.
2. La forza pubblica non può entrare nell'aula nella parte riservata ai Consiglieri Comunali se non a richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
3. Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.



Comune di Monte San Vito
Provincia di Ancona

4. Il Presidente, dopo aver dato almeno due avvertimenti, può ordinare l'immediata espulsione di chiunque arrechi disturbo o non tenga un comportamento conforme a quanto indicato al precedente comma.
5. Ove gravi motivi di ordine pubblico lo impongano, con decisione motiva presa a maggioranza dal Consiglio ed annotata a verbale può essere disposta la prosecuzione della seduta a porte chiuse.
6. Nessuna persona estranea può, salvo espressa decisione del Consiglio, accedere durante la seduta alla parte dell'aula riservata al Consiglio stesso. E' ammesso solo il personale che presta assistenza durante la seduta per l'espletamento dei compiti di Segreteria, di assistenza tecnica ed ausiliaria.

Art. 52

Ammissione di terzi in aula

1. Il Presidente di sua iniziativa o su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare nella sala i Funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono altresì essere invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti Funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

CAPO VII

SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Art. 53

Comunicazioni - Ordine dei lavori

1. Concluse le formalità preliminari, il Sindaco dà al Consiglio le eventuali comunicazioni proprie e della Giunta Municipale su fatti e circostanze di particolare interesse.
2. Ogni Consigliere può chiedere di parlare per non più di cinque minuti su avvenimenti e fatti di eccezionale gravità intervenuti dopo la convocazione del Consiglio Comunale, in caso di diniego da parte del Presidente il Consiglio Comunale decide immediatamente a maggioranza senza discussione con votazione per alzata di mano.
3. Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire, un solo Consigliere per ciascun gruppo ed ognuno per una durata non superiore a cinque minuti.
4. Alle comunicazioni non può essere dedicata "di norma" più di un'ora per ogni seduta.
5. Le proposte debbono essere trattate secondo il loro ordine di iscrizione nell'elenco di cui all'avviso di convocazione.
6. L'ordine di trattazione delle proposte può essere modificato, su proposta del Presidente o di un Consigliere.



Comune di Monte San Vito
Provincia di Ancona

Devono essere indicati i motivi della modifica ed approvata con apposita votazione.

Art. 54

Divieto di deliberare su argomenti estranei all'ordine del giorno

1. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non figurino iscritti all'ordine del giorno della seduta.
2. Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia dopo l'invio dell'avviso di convocazione.

Art. 55

Norme per la discussione generale

1. Terminata l'illustrazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno da parte del relatore, il Presidente dà la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, nell'ordine di prenotazione.
2. Dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione se nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
3. Nella trattazione di uno stesso affare ciascun Consigliere ha diritto di parola per due volte di norma, la prima per non più di 10 minuti e la seconda per non più di 5 minuti.
4. I termini di tempo previsti dal comma precedente sono raddoppiati per le discussioni generali relative al Bilancio preventivo, al Conto Consuntivo, ai piani urbanistici e loro varianti, e ai regolamenti comunali.
5. Ciascun Consigliere ha poi diritto d'intervenire con precedenza per porre questioni pregiudiziali o sospensive, per fatto personale, per richiamo al regolamento od all'ordine dei lavori, con interventi contenuti in non più di cinque minuti.
6. Trascorsi i termini di intervento fissati nel presente articolo, il Presidente dopo aver richiamato l'operatore a concludere, gli toglie la parola. In tal caso l'oratore può appellarsi al Consiglio, precisando il tempo che chiede gli venga accordato per concludere il suo intervento. Il Consiglio decide, senza discussione, a maggioranza di voti.
7. Avvenuta la chiusura del dibattito, il Sindaco o il relatore interviene per le conclusioni e per precisare l'atteggiamento che viene assunto dalla Giunta in merito alle eventuali proposte presentate durante la discussione, per non più di 10 minuti.

Art. 56

Gli emendamenti

1. Sono considerati "emendamenti" le sostituzioni, integrazioni e modificazioni che si richiede vengano apportate alle proposte presentate.
2. Esse possono venire presentate anche nel corso di seduta, salva l'applicazione dell'art. 61 del presente regolamento.



Comune di Monte San Vito
Provincia di Ancona

3. Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa, ai sensi dell'art. 55, comma 7. Da quel momento non sono più consentite proposte di emendamenti.
4. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.
5. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale. Si procede prima con gli emendamenti soppressivi e poi con quelli modificativi. Infine si votano gli emendamenti aggiuntivi.
6. Gli emendamenti di un emendamento sono votati prima di quello principale.

Art. 57

Questione pregiudiziale o sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene proposto che un argomento non debba discutersi.
2. La questione sospensiva è una richiesta di rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta od al verificarsi di una scadenza determinata.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere proposte anche da un solo Consigliere fino al momento in cui la discussione è chiusa.
4. Tali proposte vengono discusse e poste in votazione prima di procedere o proseguire la discussione nel merito.
5. Su di esse può parlare, oltre al proponente, un solo Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti.
6. In caso di concorso di più questioni pregiudiziali o sospensive, su di esse ha luogo, con le modalità di cui al precedente comma, un'unica discussione.
7. Non possono essere presentate questioni pregiudiziali o sospensive contrarie alle leggi.

Art. 58

Fatto personale

1. Costituisce “fatto personale” l'essere sindacato sulla propria condotta o il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisare in cosa esso si concretizzi ed il Presidente decide se il fatto personale sussista o meno.
3. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, per alzata di mano.
4. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato.



Comune di Monte San Vito
Provincia di Ancona

5. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, singolarmente, per più di cinque minuti.
6. Si applicano al fatto personale le disposizioni di cui all'art. 46 del presente regolamento.

Art. 59

Chiusura della discussione - Dichiarazione di voto

1. Dichiarata chiusa la discussione, ai sensi dell'art. 55, comma 7°, la parola può essere concessa per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ciascun gruppo e per la durata non superiore, per ognuno, a cinque minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal proprio gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi debbono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

Art. 60

Chiusura delle sedute

1. L'adunanza si conclude quando sono stati esauriti tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. La domanda di aggiornamento della seduta ad altra ora o ad altro giorno, può essere formulata da ogni singolo Consigliere, ma non durante la trattazione di un argomento all'ordine del giorno, su di essa si pronuncia il Consiglio, previa eventuale discussione alla quale può partecipare il proponente ed un Consigliere per ogni gruppo con interventi di durata non superiore ai cinque minuti.



Comune di Monte San Vito
Provincia di Ancona

CAPO VIII

DIRITTO DI INIZIATIVA – INTERROGAZIONI, ORDINI DEL GIORNO, MOZIONI E RISOLUZIONI

Art. 61

Diritti di iniziativa

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio Comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
2. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Sindaco il quale la trasmette al Segretario Comunale per l'istruttoria e ne informa la Giunta. Il Segretario Comunale esprime parere sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, o non legittima o priva della copertura finanziaria, il Sindaco comunica al Consigliere proponente i motivi per i quali la stessa non può essere sottoposta al Consiglio Comunale. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.
3. Gli emendamenti che incidono su elementi essenziali della proposta di deliberazione debbono essere presentati per iscritto al Sindaco almeno 24 ore prima dell'inizio della seduta. Il Sindaco trasmette l'emendamento al Segretario Comunale per l'istruttoria. Nel caso in cui emendamenti che incidono su elementi essenziali della proposta di deliberazione siano presentati in corso di seduta, ed il Consiglio sia orientato ad accoglierli, l'argomento su cui sono intervenuti detti emendamenti è rinviato all'adunanza successiva, al fine dell'istruttoria di cui sopra.

Art. 62

Diritti di presentazione

1. I Consiglieri possono presentare interrogazioni e mozioni e proporre risoluzioni su argomenti che riguardano direttamente l'attività del Comune o che interessano, in genere o su temi particolari la vita politica, sociale, economica e culturale della popolazione.
2. Gli ordini del giorno, mozioni e proposte di risoluzione sono presentati al Sindaco nei termini e con le modalità di cui ai successivi articoli.
3. Le interrogazioni, gli ordini del giorno, le mozioni e risoluzioni debbono essere sempre formulate per iscritto e firmate dal proponente.

Art. 63

Interrogazione

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Sindaco od alla Giunta, per conoscere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta o sia esatta, se intendasi comunicare al Consiglio determinati documenti che ai Consiglieri occorrono per studiare e trattare un argomento, se alcuna risoluzione sia stata presa o stia per prendersi su determinati oggetti e, comunque, per ottenere informazioni sull'azione o sui proponimenti



Comune di Monte San Vito
Provincia di Ancona

dell'Amministrazione.

2. La risposta all'interrogazione e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo è obbligatoria nel termine di trenta giorni. Il Sindaco o gli Assessori rispondono entro detto termine se viene richiesta risposta scritta; qualora sia richiesta risposta orale, questa viene data nel corso della prima seduta utile del Consiglio.
3. E' consentita anche la presentazione di interrogazioni in via orale, al principio della seduta, prima delle comunicazioni del Sindaco. Prima della conclusione della seduta l'interrogante dovrà formalizzare per iscritto l'interrogazione. Per la risposta si applica quanto stabilito al precedente comma 2.
4. Più interrogazioni relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi, se svolte in Consiglio, sono oggetto di una sola discussione. In tal caso ogni interrogante ha diritto di replica per dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto.
5. L'interrogazione può, altresì, consistere nella domanda, rivolta al Sindaco o alla Giunta, per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali siano stati presi o stiano per prendersi determinati atti o atteggiamenti, ovvero le ragioni per le quali non si sia provveduto in merito ad un dato problema e, in genere, i motivi o gli intendimenti della condotta dell'Amministrazione.
6. L'interrogante ha diritto di svolgere ed illustrare la propria interrogazione prima della risposta del Sindaco o della Giunta.
7. Qualora l'interrogante dichiari, dopo la risposta, di non ritenersi soddisfatto e intenda promuovere una discussione e una votazione sull'argomento, deve presentare una mozione, che sarà discussa nella successiva seduta consiliare. In caso di rinuncia la mozione può essere presentata da qualsiasi altro Consigliere.

Art. 64

Mozioni

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione, oppure in una proposta di voto su di un argomento che abbia o no già formato oggetto di interrogazione, per sollecitare o impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'Amministrazione, oppure anche in una proposta di voto per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni o atteggiamenti del Sindaco e della Giunta, ovvero un giudizio sull'intero indirizzo dell'Amministrazione, riflettendo fiducia o sfiducia all'Amministrazione medesima.
2. Essa è presentata per iscritto ed è posta all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio.
3. Essa può essere presentata anche verbalmente, nel corso della seduta; prima della conclusione della seduta però il promotore della mozione dovrà formalizzare per iscritto il contenuto della mozione stessa.
4. Più mozioni relative a fatti ed argomenti identici o strettamente connessi, sono oggetto di una sola discussione ed il primo firmatario di ciascuna di esse, secondo l'ordine cronologico di presentazione, ha il diritto di prendere la parola per svolgere ed illustrare la mozione. Hanno inoltre il diritto di intervenire nella discussione tutti i Consiglieri che lo richiedano.
5. Le interrogazioni sullo stesso oggetto cui si riferiscono le mozioni, sono assorbite dalla discussione sulle mozioni stesse, e gli interroganti sono iscritti a parlare dopo i primi firmatari delle mozioni.



Comune di Monte San Vito
Provincia di Ancona

6. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti, su ciascuno dei quali ha luogo la votazione con precedenza su quella riguardante la mozione.

Art. 65

Discussione delle interrogazioni

1. Le interrogazioni sono trattate immediatamente dopo l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti. La trattazione delle interrogazioni seguirà la successione prevista nell'ordine del giorno predisposto dal Sindaco. Per la citata trattazione è previsto un tempo massimo di trenta minuti complessivi. Quelle non trattate nel termine indicato vengono rinviate al successivo Consiglio comunale.
2. Le interrogazioni vengono trattate nel rispettivo ordine cronologico di presentazione.
3. Se il Consigliere proponente non sia presente al momento della discussione della sua interrogazione, questa si intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio della trattazione ad altra adunanza.
4. Le interrogazioni sono lette al Consiglio dal Presidente, il quale può dare direttamente risposta o demandare la stessa all'Assessore delegato per materia. Il Consigliere ha cinque minuti per illustrare la interrogazione.
5. La risposta deve essere contenuta entro il tempo di cinque minuti.
6. Può replicare ad essa, solo il Consigliere interrogante o interpellante, per dichiarare unicamente se sia soddisfatto o meno nel tempo massimo di cinque minuti.
7. Nel caso che l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di intervento spetta di norma ad uno solo di essi.
8. Le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi fra loro vengono trattate contemporaneamente.
9. Le interrogazioni riguardanti un particolare argomento o mozione già iscritti all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento o mozione cui si riferiscono.
10. Nelle adunanze nelle quali viene discusso il Bilancio preventivo ed in quelle convocate per esaminare affari di rilevante importanza, non viene iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni.

Art. 66

Gli ordini del giorno

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un voto politico-amministrativo su fatti o questioni di interesse della comunità per i loro riflessi locali, nazionali od internazionali, che investono problemi politico-sociali di carattere generale.
2. Sono formulati per iscritto e presentati al Sindaco. Il Sindaco è tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio Comunale quelli pervenuti prima della convocazione del Consiglio e sono trattati dopo gli affari ordinari e prima delle interrogazioni e mozioni.



Comune di Monte San Vito
Provincia di Ancona

3. Solo se riguardano fatti sopravvenuti dopo la convocazione del Consiglio possono essere presentati, sempre per iscritto, almeno 48 ore prima della seduta.
4. Il Consigliere proponente legge l'ordine del giorno e lo illustra per non più di cinque minuti. Subito dopo intervengono non più di un Consigliere per ogni gruppo, ciascuno per un massimo di cinque minuti oltre la dichiarazione di voto anch'essa per non più di cinque minuti.
5. Su ogni ordine del giorno possono essere presentati emendamenti. I singoli emendamenti sono discussi e votati secondo l'ordine del comma a cui si riferiscono, sempre però prima della votazione generale dell'ordine del giorno.
6. A conclusione della discussione l'ordine del giorno viene posto in votazione.
7. Se gli emendamenti non sono accettati dal proponente questi può chiedere la votazione nel testo originario del suo ordine del giorno.
8. Il Consiglio stabilisce, tenuto conto delle proposte formulate dal presentatore, le forme di pubblicità da darsi agli ordini del giorno approvati. Il Sindaco dispone in conformità a tali decisioni.

Art. 67

Petizioni popolari

1. I cittadini, in numero non inferiore a 400, possono rivolgere petizioni al Consiglio Comunale per chiedere provvedimenti ed esporre necessità di interesse generale.
2. Accanto ad ogni firma, che dovrà essere autenticata, deve essere indicato l'indirizzo.
3. Le petizioni sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio entro 60 giorni dalla ricezione.
4. La decisione assunta dal Consiglio Comunale è comunicata per iscritto al primo firmatario della petizione.

Art. 68

La mozione d'ordine

1. La mozione d'ordine è il richiamo verbale inteso ad ottenere che nel modo di presentare, discutere ed approvare, votando, una deliberazione, siano osservate la legge ed il presente regolamento. Il Presidente decide se il richiamo sia giustificato e da accogliersi e provvede quindi di conseguenza.
2. Qualora la sua decisione non sia accettata dal proponente, il Consiglio decide per alzata di mano senza discussione.

CAPO IX
DELIBERAZIONI

Art. 69

Formazione dell'atto deliberativo



Comune di Monte San Vito
Provincia di Ancona

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio Comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia perfetto e valido. Tutti gli atti devono essere motivati.
2. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
3. L'istruttoria della deliberazione è effettuata dal Segretario Comunale il quale cura che i pareri siano espressi con chiarezza, in modo da assicurare al Consiglio Comunale tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.
4. Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal Regolamento, non viene emendato durante i lavori del Consiglio, esso viene sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, salvo che la stessa sia espressamente richiesta da un Consigliere Comunale, precisandone i motivi.
5. Quando il testo della deliberazione proposto viene emendato nel corso del dibattito, si procede come stabilito al precedente art. 56.

CAPO X

LE VOTAZIONI

Art. 70

Forme di votazione

1. L'espressione di voto è normalmente palese e si effettua, di regola, per alzata di mano.
2. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalle leggi o dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
3. Alla votazione palese per appello nominale, si procede solo nei casi previsti dalla legge o quando sia espressamente richiesta da almeno 2/3 dei componenti il Consiglio e sempre che non sia prescritta la forma segreta, ovvero sia prevista dalla legge o dallo Statuto.
4. La richiesta di votazione per appello nominale deve essere formulata dopo che il Presidente, chiusa la discussione, abbia dichiarato doversi passare ai voti e prima che egli abbia invitato il Consiglio a votare per alzata di mano.
5. Non si può procedere in nessun caso a ballottaggio, salvo nei casi previsti dalla legge.
6. La votazione non può validamente aver luogo se durante la stessa i Consiglieri non siano presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza.



Comune di Monte San Vito
Provincia di Ancona

7. Quando è iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati.
8. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni del regolamento, relativi alle modalità delle votazioni in corso.

Art. 71 Votazione in forma palese

1. Quando la votazione deve avvenire in forma palese, i Consiglieri votano per alzata di mano.
2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, poi i contrari ed infine gli astenuti.
3. Controllato l'esito della votazione con l'assistenza degli scrutatori, il Presidente ne proclama il risultato.
4. Tali votazioni sono soggette a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la loro effettuazione.
5. Se anche dopo la controprova uno o più Consiglieri manifestino dubbio o effettuino contestazioni sull'esito della votazione, il Presidente dispone che la stessa sia definitivamente ripetuta per appello nominale.
6. I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente, sono tenuti a richiederlo espressamente subito dopo la votazione.

Art. 72 Votazione per appello nominale

1. Nel caso in cui si voti per appello nominale, il Presidente indica chiaramente il significato del "sì" e del "no".
2. Il Segretario Comunale esegue l'appello, a cui i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori.
3. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 73 Ordine delle votazioni

1. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - a) la votazione sulla questione pregiudiziale, che comporti la rinuncia alla discussione dell'affare o il non passaggio alla votazione sullo stesso, si effettua rispettivamente prima di iniziare la trattazione dell'argomento o prima di adottare qualsiasi deliberazione su di esso;
 - b) la votazione sulla proposta di sospensione della trattazione di un affare si effettua dopo che la stessa sia stata presentata e si siano espressi, su di essa, per non più di cinque minuti, il Presidente od un Assessore per la Giunta ed un Consigliere per ogni gruppo;
 - c) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:



Comune di Monte San Vito
Provincia di Ancona

- 1) emendamenti soppressivi;
 - 2) emendamenti modificativi;
 - 3) emendamenti aggiuntivi;
 - d) per i provvedimenti composti in articoli, quando almeno 2/3 dei Consiglieri chiede che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascun articolo ed, infine su tutto il provvedimento, come, eventualmente modificato a seguito del risultato delle votazioni sui singoli articoli;
 - e) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti e modifiche vengono conclusivamente votati nel loro testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso;
2. Quando per gli schemi di provvedimenti proposti dalla Giunta non vengono approvate proposte di modifica o non vi è discussione, la votazione s'intende avvenuta sul testo originario proposto e depositato.
 3. Ogni proposta comporta distinta votazione.

Art. 74
Votazioni segrete

1. Quando per legge sia prescritto di procedere alla votazione mediante scrutinio segreto, essa viene effettuata a mezzo di schede e si procede come appresso:
 - a) le schede vengono distribuite da un commesso e debbono essere tutte uguali di colore, tipo e formato, prive di piegature od abrasioni che possono costituire segno di riconoscimento;
 - b) se si tratta di nomine che implicano da parte dei Consiglieri la scelta delle persone da eleggere, ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che si vogliono nominare, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.
2. I nominativi iscritti nella scheda che risultano in esubero si considerano come non apposti. Per stabilire l'esubero si considera scritto per primo il nominativo posto in testa e a sinistra della scheda, scritto per secondo quello che segue immediatamente a fianco, e così di seguito.
3. Quando la legge, gli statuti o i regolamenti stabiliscono che tra i nominandi debba esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme per disciplinare l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo che siano assicurate correttamente tali rappresentanze.
4. Quando per i nominativi da votare sussistono difficoltà di identificazione per omonimia, i Consiglieri indicheranno nella scheda oltre al nome e cognome votato anche la data di nascita del candidato.
5. Coloro che votano la scheda bianca sono computati come votanti.
6. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato.
7. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo verbalmente al Presidente, affinché se ne prenda atto a verbale.
8. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, che è costituito dai



Comune di Monte San Vito
Provincia di Ancona

Consiglieri presenti meno quelli astenuti.

9. Nel caso di irregolarità e comunque quanto il numero dei voti espressi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
10. Il carattere "segreto" della votazione deve espressamente risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state compiute con il controllo dei Consiglieri scrutatori.

Art. 75

Esito delle votazioni

1. Salvo che per i casi, espressamente previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, nei quali si richiede "un quorum" speciale di maggioranza, ogni deliberazione del Consiglio si intende approvata quanto abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti, ossia un numero di voti pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dia un numero superiore di almeno una unità al totale dei votanti.
2. In caso di votazione palese coloro che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche e non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata. Una deliberazione non approvata o respinta non può, nella stessa seduta, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.
5. Dopo l'annuncio dei voti riportati a favore e contro il provvedimento in trattazione, il Presidente conclude il suo intervento con la formula: "Il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".
6. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 76

Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

CAPO XI

IL VERBALE

Art. 77

Redazione



Comune di Monte San Vito
Provincia di Ancona

1. Il verbale delle adunanze costituisce l'unico atto pubblico valido a documentare la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio Comunale. La discussione su ogni argomento trattato ed ogni intervento o fatto che ha interessato i lavori consiliari risultano dal verbale e dal resoconto dal parlato allo scritto ottenuto con apposito sistema di registrazione.
2. Il Segretario Comunale, salvo i casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, cura la redazione dei processi verbali delle adunanze consiliari. Per la compilazione degli stessi è coadiuvato da altri impiegati della Segreteria Comunale.

Art. 78 Contenuto

1. I processi dei verbali debbono dare fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e contenere il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. I Consiglieri che si sono astenuti o hanno votato contro debbono essere indicati nominativamente.
2. Da esso deve risultare se la seduta abbia avuto luogo in forma pubblica o segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
3. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati esprimendo con la massima chiarezza e completezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore.
4. Quando gli interessati ne facciano espressa richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale nelle premesse della deliberazione.
5. Eventuali ingiurie, calunnie, o dichiarazioni diffamatorie non debbono essere riportate a verbale.
6. Tuttavia, ove il Presidente od un Consigliere che si ritiene offeso ne facciano richiesta, le stesse possono, in modo conciso, essere iscritte a verbale, con la indicazione di chi ne ha fatto richiesta.

Art. 79 Firma dei verbali

1. I processi verbali delle adunanze consiliari sono firmati, dopo la compilazione ed a chiusura del testo relativo a ciascuna riunione, dal Presidente e dal Segretario Comunale.

Art. 80 Deposito, rettifiche ed approvazione

1. Il verbale viene depositato a disposizione dei Consiglieri sin dalla convocazione del Consiglio.
2. Ogni volta che un Consigliere lo richiede, si procede alla lettura integrale della parte del verbale che allo stesso interessa o per la quale egli richiede modifiche o rettifiche.
3. Ultimata la lettura il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale. Ove nessuno si pronuncerà, il Presidente lo pone in votazione.



Comune di Monte San Vito
Provincia di Ancona

4. Se un Consigliere intende proporre modificazioni od integrazioni al verbale, deve farlo formulando esattamente i termini di quanto intende che sia cancellato od inserito a verbale.
5. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammissibile rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'affare.
6. Formulata una proposta di rettifica il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se ci siano opposizioni alla stessa.
7. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta di rettifica viene posta in votazione.
8. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare, oltre il proponente, un Consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.
9. Delle proposte di rettifica accolte ed approvate si prende atto nel verbale della seduta in corso e della modifica si fa richiamo mediante annotazione a margine od in calce nel verbale della seduta cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario Comunale e portano l'indicazione della data della seduta nella quale sono state approvate.
10. I registri dei processi verbali delle sedute del Consiglio Comunale sono depositati nell'archivio comunale a cura del Segretario.
11. Il rilascio di copie, estratti e certificazioni desunte dai predetti registri appartiene alla competenza dei responsabili di ufficio o di servizio ai sensi dell'art. 107 D. Lgs. 267/2000.

Art. 81
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione con la quale è stato approvato.
2. Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni in materia anteriori all'adozione del presente regolamento.